



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. VIVALDI" DI CASIER

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

***PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI
FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
NELLA SCUOLA***

**Questo PROTOCOLLO è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 novembre 2018 con delibera n. 7.**

PREMESSA

Questo documento è stato prodotto al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi.

Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica e/o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

La Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei socialnetwork e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in *agorà* non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza.

Compito della Scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che promuova l'accettazione, la consapevolezza dell'altro, il senso della comunità e della responsabilità collettiva. La vera soluzione non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle. Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di queste ultime, occorre viceversa fare opera di informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa, quest'ultima, come "ambiente di vita" che può dare forma ad esperienze sia di tipo cognitivo sia affettivo e socio-relazionale.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks, reti sociali on line, possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete.

A tal fine la scuola realizza momenti formativi ed informativi atti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli

insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto al cyberbullismo deve operare su due livelli integrati: la conoscenza dei rischi connessi all'uso delle tecnologie e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 COSA E' IL BULLISMO

Il bullismo è una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989), che pone l'accento sul diritto di un bambino o di un adolescente all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU).

Consiste in un **atteggiamento di prepotenza tra pari in un contesto di gruppo**. Si tratta di una manifestazione di prevaricazione da parte di un soggetto (bambino, ragazzo preadolescente, adolescente) nei confronti di un altro, più debole (per condizione fisica, sociale, psicologica e via dicendo) che, il più delle volte, si attua nell'ambito di rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo contesto relazionale (come nel caso di compagni di scuola, all'interno di amicizie di quartiere o fra membri della stessa squadra sportiva)

Assume la **forma di un comportamento aggressivo** teso ad arrecare danno ad altra persona; è rivolto ad un medesimo individuo, **si ripete nel tempo** e spesso accade che la vittima non riesca a difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale e a volte viene messo in atto a scuola.

Il bullismo è, dunque, un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) relazione asimmetrica tra bullo e vittima;
- 2) comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
- 3) **reiterazione** nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
- 4) coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, dei medesimi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bullo- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime-
- 5) sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace, a volte, di difendersi e di riferire l'accaduto ai genitori e/o agli insegnanti.

1.2 LE DIVERSE FORME DI BULLISMO

Il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico**: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale**: manifesto (derisione, umiliazione, svalutazione, critica, accusa, ecc.) o nascosto (diffusione di voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale**: sociale (esclusione del compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

E' presente inoltre il bullismo discriminatorio, che può essere:


- Bullismo omofobico
- Bullismo razzista
- Bullismo contro i disabili

2. CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 COSA E' IL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è inteso come "qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art.1 c.2 della Legge 71/2017).

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità con il bullismo tradizionale, ma mostra altrettanti elementi di novità che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano propriamente dalle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.



Il cyberbullismo si caratterizza per:

- Anonimato: la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore
- Riproducibilità e grande diffusione: spesso si verifica il coinvolgimento di un vasto pubblico e l'incapacità di rimuovere i contenuti dopo che questi sono stati condivisi online
- Assenza di confini di spazio e di tempo: la vittima può subire l'attacco del cyberbullo in ogni

luogo e in ogni momento della giornata

- Distanza tra bullo e vittima: ha come importante conseguenza l'assenza del feedback espressivo tipico delle interazioni faccia a faccia. L'assenza di segnali visivi combinata con la comunicazione scritta può alterare la modalità relazionale e rendere meno consapevole il bullo di ciò che fa.

2.2 LE DIVERSE FORME DI CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo può assumere forme differenti:

- *Flaming*: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- *Harassment*: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- *Cyberstalking*: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a comprendere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- *Denigration*: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- *Impersonation*: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata della sua identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- *Trickery e Outing*: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con

essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

- *Exclusion*: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.
- *Sexting*: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

3. BULLISMO E CYBERBULLISMO A CONFRONTO

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
il bullo esprime il suo bisogno di dominio nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	il cyber bullo si percepisce invisibile mentre si rende responsabile di azioni che si celano dietro la tecnologia;
le reazioni da parte della vittima sono evidenti e visibili nell'atto di bullismo;	le reazioni da parte della vittima non sono visibili e ciò non consente al cyberbullo di vedere gli effetti

	delle proprie azioni;
vi è tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	vi è sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Sintesi MIUR

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Secondo il diritto penale "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha già compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.). La Costituzione e diverse norme del codice civile e penale puniscono i comportamenti di bulli e cyberbulli.

- artt. 2 - 3- 15 - 30 - 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. n.249/98 e n.235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-590-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge n.71/2017
- Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Circa i comportamenti riferibili al bullismo e cyberbullismo, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),

- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- le molestie e lo stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

4.2 RESPONSABILITA' GIURIDICA

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- a) il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c.c.),
- b) la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il **modello per la segnalazione** e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

4.3 NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DALLA L. 71/2017: L'AMMONIMENTO

Nell'ottica di favorire l'anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l'art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d'intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (*stalking*), ovvero **l'ammonimento del Questore**.

Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo.

Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

E' bene sottolineare che l'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

Pur non prevedendo un'aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

1. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

5.1 LEGGE 29 MAGGIO 2017, N 71: COME CAMBIA LA SCUOLA

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR,USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative.

L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

In particolare:

a. Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. (Art.4 L.71);

b. Secondo quanto già previsto dalla legge 107/2015 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema;

c. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peereducation, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;

d. in un'ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (art.5 L.71) informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyber bullismo;

e. le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

1.1. 5.2 RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il bullismo ed il cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- definisce le linee di indirizzo del PTOF e del Patto di corresponsabilità affinché vengano attuate misure specifiche dedicate alla formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolta al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del cyber bullismo anche

avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché di enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole presenti nel territorio e coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, perché acquisiscano le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto "face to face", anche con la collaborazione di personale qualificato esterno;
- ha l'obbligo, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, di informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti attivando adeguate azioni di carattere educativo. La scuola, attraverso la comunicazione alla famiglia, diviene così parte attiva nel processo di contrasto di condotte lesive che, pur non costituendo illeciti penali, possono già considerarsi indicative di un pericolo di futura devianza. In tale sede si ritiene utile che l'autorità scolastica possa esplicitare ai genitori anche i contenuti delle misure predisposte dall'ordinamento (sub specie di misure amministrative ex R.D.L. 1404/1934), ai fini di portare la famiglia a non sottovalutare i comportamenti dei figli rappresentando le conseguenze che il perdurare di tali condotte possono comportare sulla vita del ragazzo;
- se il fatto costituisce reato, il Dirigente scolastico è tenuto senza indugio a denunciare all'autorità giudiziaria competente i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno della comunità scolastica. La denuncia potrà essere indirizzata alla procura della Repubblica competente, e quindi nel dettaglio: alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; alla procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore; oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.). La denuncia può essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui il presunto autore del reato sia minore di anni 14, anche se non è formalmente imputabile poiché spetta al tribunale dei minori la competenza di valutare gli interventi eventuali e necessari.

ILDOCENTE REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO:

- il docente referente svolge un ruolo centrale nella prevenzione e nel contrasto al cyberbullismo e costituisce l'interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

- coordina le attività di prevenzione e contrasto al cyber bullismo nonché di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale che derivano da comportamenti illeciti, anche con la collaborazione di genitori e studenti;
- si rivolge, in accordo con il Dirigente scolastico, a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, Forze di Polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione e attività di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti all' interno e all' esterno dell' istituzione scolastica;
- cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi ed iniziative riguardanti la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID);
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati a fornire una fotografia della situazione e a consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati, allo scopo di operare un miglioramento delle azioni sviluppate;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con eventuale supporto di "Generazioni Connesse".

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

- intraprendono azioni rivolte all' utenza del proprio ordine di scuola finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- pongono attenzione a comportamenti o atteggiamenti preoccupanti degli alunni, cogliendo notizie di disagio o indizi e dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico e al docente referente per il cyberbullismo. I docenti in servizio sono pubblici ufficiali ed i Collaboratori scolastici sono incaricati di un pubblico servizio. I docenti che vengano a conoscenza di illiceità informano dei fatti o delle notizie il Dirigente scolastico e la famiglia. Qualora il fatto costituisca reato, in qualità di pubblici ufficiali, sono tenuti a denunciare l'accaduto alle autorità competenti (Procura della Repubblica presso il tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; alla procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore; oppure ad un ufficiale di polizia

giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.). Infatti, secondo quanto previsto dall' art.347 c. p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

Ciò che conta è la conoscenza di un fatto accaduto che, secondo una valutazione approssimativa, abbia o possa aver determinato la commissione di un reato. L'insegnante, pur in qualità di pubblico ufficiale, non è tenuto a valutare l'effettiva illegalità di una condotta né è necessario che verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito. La definizione di questi elementi importanti verrà demandata in via esclusiva all'autorità giudiziaria che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, qualora lo ritenesse utile.

I reati che vengono definiti perseguibili d'ufficio sono quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, vengono considerati perseguibili a prescindere dalla volontà di denunciarli da parte delle persone offese.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto nel caso in cui un minore sia vittima, ma anche qualora sia autore di reato. L'omissione o il ritardo della denuncia potrebbe configurare il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".

- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso iniziative di formazione proposte dalla scuola.

I GENITORI :

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei figlioli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento d'Istituto del quale il Regolamento di disciplina ed il presente di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo costituiscono parte integrante;
- conoscono le sanzioni previste nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio ed illustrate nel Regolamento di disciplina.

GLI ALUNNI:

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano e acquisiscono consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni messe in atto on line;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità

scolastica ed extrascolastica;

- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto consente la detenzione di smartphones e affini all'interno dell'Istituto solo spenti e solo a chi è in possesso di autorizzazione scritta del Dirigente scolastico su richiesta motivata da parte dei genitori;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali. In via eccezionale ciò è consentito solo per finalità didattiche e previo consenso del docente. In ogni caso non è consentita la divulgazione di quanto registrato o ripreso che è utilizzabile solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

2. GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

2.1. STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente di Istituto e dal Team preposto della nostra scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette e loro registrazione scritta, discussione in classe, colloqui di ascolto attivo con i singoli alunni. L'Istituto mette a disposizione una scheda di segnalazione, qui allegata, che possa essere imbucata in una cassetta posta negli atri dei plessi.

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi ? _____

2.2.

2.3.

2.4. AZIONI DI TUTELA

Qualora vi siano sanzioni da comminare si fa riferimento al Regolamento di disciplina.

Se il fatto costituisce reato, il Dirigente scolastico, il docente Referente e qualsiasi docente che ne sia a conoscenza, ha l'obbligo di denuncia alle autorità competenti.

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa tempestivamente la famiglia e attiva adeguate azioni di carattere educativo, attraverso la convocazione di un Consiglio di Classe o Interclasse straordinario. Si procede nel modo seguente:

- con la vittima:
 - si convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
 - si promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
 - si attiva un percorso di assistenza e di sostegno educativo e psicologico; si attivano azioni educative di supporto in classe;
- con il cyberbullo:
 - si convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
 - si promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
 - si attivano interventi rieducativi;
 - si procede alla comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina.
Gli episodi di bullismo/cyberbullismo sono sanzionati privilegiando azioni disciplinari

di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili alla comunità scolastica all'interno dell'Istituto. Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto e di Disciplina, si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta "*contra legem*", ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. dd.05.02.2007, n.16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*).

- Si collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti;
 - eventualmente, si attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia);
- con la classe, ai fini dell'inclusione, si attiva un progetto di intervento che preveda:
- il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
 - la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
 - colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.;
 - la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno;
 - la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
 - il potenziamento delle abilità sociali ed il rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
 - le attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
 - il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

2.5. SINTESI DELLE PROCEDURE E ATTIVITA'

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti	Segnalare al docente Referente e al Dirigente scolastico

	Alunni Personale ATA	comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente scolastico Referente bullismo Consiglio di Classe/Interclasse Docenti Personale Ata	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente scolastico Referente bullismo Consiglio di Classe/Interclasse Docenti Alunni Genitori Psicologi	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri con gli alunni coinvolti • Interventi/discussione in classe • Coinvolgimento dei genitori • Responsabilizzazione degli alunni coinvolti • Riflessione sulle regole di comportamento in classe
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente scolastico Referente bullismo Consiglio di Classe/Interclasse Docenti Alunni Genitori	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo • Lettera di scuse da parte del bullo • Scuse in un incontro con la vittima • Compito su bullismo/cyberbullismo • Compiti/lavori di assistenza-aiuto agli alunni in difficoltà e riordino-pulizia a scuola • Sospensione dalle lezioni/attività didattiche/visite d'istruzione • Trasferimento in un' altra classe • Espulsione dalla scuola
5. VALUTAZIONE	Dirigente scolastico	Dopo gli interventi educativi e

	Consiglio di Classe/Interclasse Docenti	disciplinari valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi
--	--	--

1. RIFERIMENTI UTILI

7.1 MAIL

Per la segnalazione dei casi di bullismo e/o cyberbullismo utilizzare la scheda predisposta ed eventualmente, in caso di dubbi, contattare il docente Referente d'istituto al seguente indirizzo:
annachiara.asti@iccasier.it

7.2 SITI

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

<https://www.informagiovani->

italia.com/bullismo_reato.htm<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

<http://www.generazioniconnesse.it/http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.ht>

<mlhttps://bullismoursrfvg.jimdo.com/>

www.miur.gov.it/web/quest/bullismo-e-cyberbullismo

2. FONTI CONSULTATE

www.gazzettaufficiale.it

Legge n.71/2017

Nuove linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo del Miur

(ottobre 2017)

Vademecum Bullismo e Cyberbullismo dell' USR Veneto

Legge n.107/2015

D.P.R. n.249/1998

D.P.R. n.235/2007

Materiale del corso di formazione regionale "Dall'altra parte del bullismo" a.s. 2017/2018